



REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

*(Approvato con Delibera Presidenziale del 10 Giugno 2024 n. 77/2024.
Approvato con delibera della Giunta Nazionale CONI del 13 Giugno 2024 n. 251)*



INDICE

TITOLO PRIMO – ASSOCIAZIONE ALLA FIPAV

- CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE	2
Art.1 – Associazione alla FIPAV.....	5
Art.2 – Principi Generali.....	5
Art.3 – Cessazione dell'associazione alla FIPAV	6
Art.4 – Cessazione dell'associazione: effetti.....	6
Art.5 – Affiliazione: procedura; domanda	7
Art.6 – Domanda di affiliazione: accettazione	8
Art.7 – Affiliazione: rinnovo annuale.....	8
Art.8 – Affiliazione: quota annuale	9
Art.9 – Modificazioni nelle strutture degli associati	9
Art.10 – Trasferimento della sede: effetti.....	10
Art.11 - Assorbimento: nozione, requisiti, procedimento.....	10
Art.12 – Assorbimento: effetti.....	11
Art.13 – Fusione: nozione, requisiti, procedimento	12
Art.14 – Fusione: effetti	12
Art.15 – Trasferimento del diritto sportivo: nozione, requisiti, procedimento	13
Art.16 – Trasferimento del diritto sportivo: effetti	15
Art.17 – Il tesseramento alla FIPAV	17
Art.18 – Tesseramento: effetti.....	18
Art.19 – Tesseramento degli atleti: nozioni	19
Art.20 – Tesseramento degli atleti: norme generali.....	20
Art.21 – Tesseramento degli atleti: effetti.....	20
Art.22 – Tesseramento degli atleti: limiti di partecipazione ai campionati	21
Art.23 – Tesseramento degli atleti: domanda e forme	21
Art.24 – Tesseramento degli atleti: omologazione, nozione, competenza.....	22
Art.25 – Tesseramento degli atleti: rigetto dell'omologazione.....	22
Art.26 – Revoca e sospensione dell'omologazione.....	22
Art.27 – Revoca dell'omologazione: sanzioni	23
Art.28 – Rinnovo del tesseramento	23
Art.29 – Tesseramento in caso di lavoro sportivo	23
Art.30 – Divieto di più tesseramenti	24
Art.31 – Cause di scioglimento del tesseramento	25
Art.32 – Scioglimento del Tesseramento per giusta causa	26
Art.33 – Scioglimento del Tesseramento per nulla osta	26
Art.34 – Tesseramento atleti utilizzabili nei campionati di categoria	27



Art.35 – Tesseramento di cittadini stranieri come “atleti di federazione di origine italiana”	28
Art.36 – Tesseramento come “atleti di federazione straniera” di atleti provenienti da Federazione straniera	28
Art.37 – Tesseramento “atleti di federazione straniera”: omologazione	29
Art.38 – Tesseramento “atleti di federazione straniera”: durata ed effetti.....	29
Art.39 – Trasferimento “atleti di federazione straniera”: divieto.....	30
Art.40 – Scioglimento del tesseramento degli “atleti di federazione straniera”	30
Art.41 – Cittadinanza sportiva degli atleti con doppia cittadinanza anagrafica	30
Art.42 – Passaggio dallo status di “atleta di federazione straniera” a quello di “atleta di federazione italiana”	30
Art.43 – Trasferimento di atleti italiani a Federazione straniera.....	31
Art.44 – Visti d’ingresso per cittadini NON comunitari	31
Art.45 – Tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali.	32
Art.46 – Tesseramento dei soci e dei dirigenti degli associati.....	32
Art.47 – Tesseramento degli ufficiali di gara.....	32
Art.48 – Tesseramento dei tecnici sportivi, dei medici e dei collaboratori parasanitari	33
Art.49 – Incompatibilità.....	33
Art.50 – Rapporti di lavoro sportivo	36
Art.51 – Contratti tra società e tesserati	36
Art.52 – Accordi in contrasto con le norme federali.....	37
Art.53 – Registrazione dei contratti di lavoro sportivo	37
Art. 54 - Disciplina della concorrenza	38
Art.55 – Premio di Tesseramento	39
Art.56 – Premio di Formazione Tecnica	40
Art.57 – Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato	42
Art.58 – Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto	44
Art.59 – Trasferimento temporaneo – prestito -	45
Art.60 –Trasferimento definitivo	46
Art.61 – Premio di Compensazione	48
Art.62 – Entrata in vigore.....	49



TITOLO PRIMO

ASSOCIAZIONE ALLA FIPAV

- CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Associazione alla FIPAV

1. Possono associarsi alla FIPAV le società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport della pallavolo, e di tutte le specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste nello Statuto Federale.
2. L'associazione alla FIPAV avviene mediante la procedura di affiliazione secondo le norme contenute nel Capo secondo del presente Regolamento.
3. L'affiliazione ha durata annuale e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Federale.

Art.2 – Principi Generali

1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati e iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. L.vo n.39/2021 istituito presso il Dipartimento per lo Sport hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV, dagli Organismi e/o Enti locali, nazionali e internazionali.
2. Gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere:
 - a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice Etico della FIPAV, il Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati e il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
 - b) di osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali;

- c) fatte salve le convenzioni sottoscritte con gli enti di promozione sportiva, di non partecipare a manifestazioni e gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV, dalla FIVB, World ParaVolley o ParaVolley Europe.
- d) di mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e territoriali.

Art.3 – Cessazione dell'associazione alla FIPAV

1. L'associazione alla FIPAV di una società o associazione sportiva cessa:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dai regolamenti federali anche a seguito di disposizione di blocco della procedura di riaffiliazione per il mancato pagamento di quanto dovuto alla FIPAV o ad altri associati e/o tesserati;
 - c) per scioglimento volontario o derivante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
 - d) per inattività per due stagioni sportive consecutive;
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli organi giurisdizionali.
2. Contro la revoca dell'affiliazione la società o associazione sportiva può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

Art.4 – Cessazione dell'associazione: effetti.

1. La cessazione dell'associazione determina:
 - a) l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV e agli altri associati nonché la perdita del diritto alla restituzione della quota associativa versata;
 - b) la decadenza dell'associato da tutti i diritti, anche sportivi, nei confronti della FIPAV;
 - c) la cessazione del tesseramento degli atleti fatte salve le specifiche disposizioni in ordine all'assorbimento e alla fusione di associati.

- CAPO SECONDO - L’AFFILIAZIONE

Art.5 – Affiliazione: procedura; domanda

1. La procedura di affiliazione delle società ed associazioni sportive si articola in:
 - a) domanda della società ed associazione sportiva aspirante;
 - b) accettazione della FIPAV.

2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) l’indicazione della forma giuridica di costituzione della società o associazione sportiva;
 - b) l’indicazione del legale rappresentante ovvero della persona che secondo lo statuto sociale rappresenta la società nei confronti della FIPAV, nonché l’indicazione di chi lo sostituisce secondo il regolamento interno;
 - c) l’elenco nominativo degli altri componenti l’organo direttivo e dei soci della società o associazione sportiva e, per le società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, dei proprietari di quote di capitale sociale superiori al venticinque per cento;
 - d) l’indicazione della sede legale e l’indirizzo pec della società o associazione sportiva;
 - e) la richiesta di riconoscimento sportivo, limitatamente alla prima affiliazione;

3. La domanda di Affiliazione, a pena di inammissibilità, si inoltra esclusivamente on line attraverso il portale istituzionale, seguendo la procedura amministrativa e le modalità di pagamento annualmente previste dal Consiglio Federale.

4. La domanda di affiliazione deve contenere anche la comunicazione del nominativo del rappresentante degli atleti nonché quello del rappresentante dei tecnici sportivi.

5. A corredo della domanda è necessario allegare copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della società e il certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. La data di ratifica della prima affiliazione da parte del Consiglio Federale farà fede ai fini della decorrenza dell’affiliazione. L’inoltro alla FIPAV dovrà avvenire attraverso il portale istituzionale on line.

6. Le società depositano copia della modulistica annualmente prevista dal Consiglio Federale ed espressamente indicata in Guida Pratica presso la sede

del Comitato Territoriale competente per territorio al fine di ottenere il rilascio del certificato di firma digitale. Le società si impegnano a comunicare al Settore Tesseramento, per il tramite del Comitato Territoriale di riferimento, le variazioni relative al cambio del Presidente della società, della sede sociale, della denominazione della stessa e ogni altra modifica in ossequio a quanto deliberato annualmente dal Consiglio Federale.

Art.6 – Domanda di affiliazione: accettazione

1. La competenza ad accogliere la domanda di affiliazione appartiene al Consiglio Federale.
2. Il diniego dell'affiliazione deve essere immediatamente comunicato alla società o associazione sportiva richiedente a mezzo comunicazione PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r.
3. Contro il diniego dell'affiliazione la società o associazione sportiva può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.
4. La società o associazione sportiva deve immediatamente completare l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport. La FIPAV non risponde di eventuali conseguenze dannose a carico della società o dei suoi dirigenti e tesserati comunque derivanti dalla omessa o ritardata iscrizione al detto Registro Nazionale.

Art.7 – Affiliazione: rinnovo annuale

1. L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente, nel termine e secondo le modalità deliberate dal Consiglio Federale, attraverso il portale istituzionale on line con il dispositivo di firma digitale.
2. Ai fini della decorrenza della data di rinnovo annuale farà fede la data in cui la richiesta è stata inoltrata attraverso il portale istituzionale on line con il dispositivo di firma digitale.

Art.8 – Affiliazione: quota annuale

1. L'affiliazione comporta per l'associato l'obbligo di pagare la quota all'atto della presentazione della relativa domanda, nonché, a decorrere dalla stagione agonistica immediatamente successiva a quella di accettazione della domanda di affiliazione, la quota per il rinnovo annuale.
2. L'ammontare della quota è determinato dal Consiglio Federale.
3. Il mancato versamento della quota, rende inammissibile la domanda di affiliazione e impedisce, di conseguenza, la partecipazione all'attività sportiva ufficiale nonché la partecipazione alle assemblee della FIPAV.
4. Il pagamento della quota annuale dovrà essere preceduto dal pagamento di quanto dovuto alla FIPAV o ad altri associati e/o tesserati, pena il blocco della procedura di riaffiliazione.

Art.9 – Modificazioni nelle strutture degli associati

1. Tutte le modificazioni allo Statuto, ai regolamenti, al legale rappresentante, al rappresentante degli atleti ed al rappresentante dei tecnici degli associati nonché, per le società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, tutte le modificazioni della proprietà di quote di capitale sociale superiori al venticinque per cento devono essere portate a conoscenza, degli organi centrali e periferici della FIPAV entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi, con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale ed espressamente riportate in Guida Pratica.
2. Le modificazioni non comunicate non sono opponibili alla FIPAV.
3. Il mutamento della denominazione dell'associato non ha effetto nei confronti della FIPAV se non è ratificato dal Consiglio Federale.
4. Gli associati possono aggiungere alla propria denominazione un richiamo pubblicitario in favore di terzi al solo fine della partecipazione ai campionati di serie e/o di categoria comunicandolo all'organismo competente all'organizzazione dei campionati di riferimento.

Art.10 – Trasferimento della sede: effetti

1. Il trasferimento della sede di un associato in un Comitato Regionale e/o Territoriale diverso da quello originario, comporta la perdita di tutti i rispettivi diritti sportivi goduti dall'associato nei confronti della FIPAV, salvo quello di partecipazione all'Assemblea Nazionale e alle Assemblee periferiche con il proprio voto individuale. Rimangono pienamente efficaci i diritti dell'associato nei confronti di altri associati o tesserati, nonché le obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti della FIPAV o di altri associati o tesserati.
2. Il Consiglio Federale, sentito il parere dei Comitati periferici interessati, può escludere gli effetti di cui al precedente comma quando, congiuntamente:
 - a) vi sia contiguità territoriale tra il nuovo Comitato Periferico e quello in cui l'associato aveva sede precedentemente al trasferimento;
 - b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica nell'ambito del nuovo Comitato Periferico;
 - c) siano state estinte tutte le obbligazioni connesse all'ubicazione della sede dell'associato nei precedenti Comitati Periferici.

Art.11 - Assorbimento: nozione, requisiti, procedimento

1. L'assorbimento consiste nella successione, totale o parziale, di un associato (assorbente) nella posizione giuridica sportiva di altro associato (assorbito).
2. L'assorbimento è ammesso solo tra associati aventi sede in Comuni del medesimo Comitato Territoriale, salva deroga espressa del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando, congiuntamente:
 - a) gli associati interessati abbiano sede in comuni situati in Comitati Territoriali contigui della medesima Regione;
 - b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica.
3. L'assorbimento richiede:
 - a) la regolare affiliazione sia dell'associato assorbente che di quello assorbito;
 - b) la delibera dell'Organo statutario competente degli associati assorbente ed assorbito;
 - c) il consenso, manifestato per iscritto, di almeno i due terzi degli atleti tesserati per l'associato assorbito, o per il suo settore ceduto, alla data di inizio della stagione agonistica precedente ed individuati in base alle risultanze in possesso del Settore Tesseramento FIPAV.

4. L'assorbimento deve essere effettuato entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
5. L'assorbimento è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stato da questa approvato con deliberazione del Consiglio Federale.

Art.12 – Assorbimento: effetti

1. L'assorbimento, salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente, determina:
 - a) il subentro dell'associato assorbente in tutto il complesso di diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati comunque riconducibile all'associato assorbito.
 - b) ove vi sia accordo espresso in tal senso, il subentro dell'associato assorbente nei soli diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati, riconducibili ad uno dei settori (maschile e femminile) nei quali si articola l'associato assorbito.
1. L'assorbimento comporta, nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera a), la cessazione automatica di appartenenza alla FIPAV dell'associato assorbito; nell'ipotesi di cui allo stesso comma lettera b) la perdita di ogni diritto dell'associato assorbito vantato nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati, relativo al solo settore assorbito.
 - a) L'assorbimento, inoltre, comporta:
 - b) la successione automatica dell'associato assorbente nei rapporti con gli atleti vincolati con l'associato assorbito i quali abbiano acconsentito all'assorbimento, quand'anche il vincolo tesseramento sia sorto nel corso della stagione agonistica in cui si è verificato l'assorbimento;
 - c) lo scioglimento del tesseramento per gli atleti tesserati che non abbiano acconsentito all'assorbimento. Conseguentemente, gli stessi si potranno tesserare con altro associato;
 - d) lo scioglimento del tesseramento per gli atleti provenienti in prestito da altra società, con conseguente ripristino della piena efficacia del tesseramento con l'associato di provenienza.
2. Gli effetti diretti ed indiretti dell'assorbimento decorrono dalla data della sua approvazione a mente del precedente articolo 11 comma 5 del presente Regolamento.

Art.13 – Fusione: nozione, requisiti, procedimento

1. La fusione consiste nella costituzione di una nuova società o associazione sportiva attraverso l'unione di due o più società o associazioni sportive precedentemente esistenti.
2. La fusione è ammessa solo tra associati aventi sedi in Comuni del medesimo Comitato Territoriale salva espressa deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando, congiuntamente:
 - a) tutti gli associati interessati abbiano sede in Comuni situati in Comitati Territoriali contigui della medesima Regione;
 - b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica.
3. La fusione richiede:
 - a) la regolare affiliazione di tutti gli associati partecipanti alla fusione;
 - b) la delibera dell'organo statutario competente di tutti gli associati partecipanti alla fusione;
 - c) il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti tesserati con ciascuno degli associati partecipanti alla fusione alla data di inizio della stagione agonistica precedente, individuati in base alle risultanze in possesso del Settore Tesseramento FIPAV.
4. La fusione deve essere effettuata entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
5. La fusione è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stata da questa approvata con deliberazione del Consiglio Federale.

Art.14 – Fusione: effetti

1. La fusione determina:
 - a) la costituzione di un nuovo associato e l'estinzione di quelli preesistenti unitisi tra loro, con la cessazione automatica dell'associazione alla FIPAV di questi ultimi;
 - b) il subentro del nuovo associato in tutto il complesso di diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) verso la FIPAV o terzi riconducibile agli associati fusi; tuttavia, in relazione ai diritti sportivi il nuovo associato può esercitare solo quelli spettanti all'associato estinto per fusione partecipante al campionato di livello più

- elevato e decade da quelli appartenenti ad altri associati;
- c) la successione automatica del nuovo associato nei rapporti con gli atleti già tesserati con gli associati preesistenti, che hanno manifestato il proprio consenso alla fusione, quand'anche il tesseramento sia sorto nel corso della stagione agonistica in cui è avvenuta la stessa fusione;
 - d) lo scioglimento del tesseramento per gli atleti tesserati che non abbiano acconsentito alla fusione. Conseguentemente, gli stessi si possono tesserare con altro associato;
 - e) lo scioglimento del tesseramento per gli atleti tesserati, provenienti in prestito da altra società, con conseguente ripristino della piena efficacia del tesseramento con l'associato di provenienza.
2. Gli effetti diretti ed indiretti della fusione decorrono dalla data della sua approvazione a mente del precedente articolo 13, comma 5.

Art.15 – Trasferimento del diritto sportivo: nozione, requisiti, procedimento

1. Il trasferimento del diritto sportivo da un associato ad un altro è disposto con delibera del Consiglio Federale in presenza di un interesse generale di conservazione, tutela e /o incremento del patrimonio sportivo federale. Con delibera del Consiglio Federale, ove sussistano motivi di natura tecnico-sportiva e geografica, potranno essere determinati ulteriori criteri per il trasferimento del diritto sportivo.
2. Il trasferimento può essere disposto in presenza delle condizioni e nel rispetto delle procedure indicate nel presente Regolamento.
3. Alla luce del principio stabilito al comma 1 e in considerazione della natura dilettantistica dell'attività federale, la FIPAV regola il trasferimento del titolo sportivo ai soli fini sportivi, escluso ogni profilo di natura economica.
4. Ciascun associato avente diritto a partecipare ad uno dei campionati di Serie A, B e C, nonché ai Campionati regionali di primo e secondo livello, può chiedere al Consiglio Federale la ratifica del trasferimento ad altro associato del proprio diritto sportivo a disputare quel campionato.
5. Il trasferimento del diritto sportivo richiede:
 - a) la regolare affiliazione di entrambi gli associati interessati alla cessione/acquisizione del diritto sportivo;

- b) la delibera di consenso al trasferimento e quella di consenso all'acquisizione del diritto sportivo da parte dell'Organo statutario competente degli associati interessati.
6. Per gli associati titolari di diritto ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 5, il trasferimento del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio della Lega di riferimento.
 7. Per gli associati titolari di diritto ai campionati nazionali di Serie B maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 5, il trasferimento del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio dei Comitati Regionali interessati.
 8. Per gli associati titolari di diritto al campionato nazionale di Serie C e ai campionati regionali di 1° e 2° livello, maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 5, il trasferimento del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio del Comitato Periferico di competenza. Il trasferimento del diritto sportivo relativo al campionato nazionale di 1° livello e del campionato regionale di 2° livello può avvenire solo tra società appartenenti alla medesima Regione, salvo i casi in cui il Consiglio Federale autorizzi l'indizione dei suddetti campionati in maniera congiunta tra due o più regioni. Il trasferimento del diritto sportivo relativo al campionato regionale di 1° livello può avvenire solo tra società appartenenti al medesimo comitato territoriale, salvo i casi in cui il Consiglio Regionale autorizzi l'organizzazione dei suddetti campionati in maniera congiunta tra due o più comitati territoriali.
 9. La richiesta degli associati interessati al trasferimento del diritto sportivo deve essere inoltrata alla FIPAV entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
 10. L'associato che venga reintegrato o integrato in un campionato non può cedere il relativo diritto sportivo nel corso della stessa stagione agonistica;
 11. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà trasferire uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare con ambedue le squadre se vi sia compatibilità in base a quanto statuito dall'art.7 del Regolamento Gare.
 12. Gli associati regolarmente affiliati che, con una delle loro squadre, militano nei

campionati di serie A1M, A1F e A2M non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono, invece, limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B M/F alla 3^a Divisione M/F. Le società partecipanti rispettivamente al Campionato di A3 Maschile e di A2 Femminile possono partecipare con un'altra squadra anche al Campionato di Serie B Maschile e B1 Femminile, nel rispetto dei presupposti (limiti di età, presenza di fuori quota etc.) di volta in volta, stabiliti dal Consiglio Federale.

13. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 12, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure trasferire uno dei due diritti sportivi. La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di trasferimento di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell'iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
14. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B alla 3^a Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore.

Art.16 – Trasferimento del diritto sportivo: effetti

1. Il trasferimento del diritto sportivo determina per gli atleti tesserati con l'associato di precedente titolarità la possibilità di richiedere al Settore Tesseramento lo scioglimento coattivo del tesseramento secondo le procedure previste dal Regolamento Giurisdizionale.
2. Salvo diversa determinazione del Consiglio Federale, limitatamente ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, l'associato che acquisisce il diritto non potrà disputare il campionato in una Provincia dove già abbia sede di gioco altro associato ammesso nella stagione precedente al medesimo campionato nazionale di secondo livello. Tale limitazione non si applica in riferimento alle città capoluoghi di regione.



TITOLO SECONDO

IL TESSERAMENTO

- CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.17 – Il tesseramento alla FIPAV

1. Sono autorizzati a partecipare alla vita federale, mediante la procedura di tesseramento:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
 - c) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
 - d) gli ufficiali di gara;
 - e) i tecnici sportivi;
 - f) i medici e i collaboratori parasanitari;
2. Il tesseramento dura per un intero anno sportivo salvo quanto espressamente previsto negli articoli successivi. L'anno sportivo decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.
3. Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente e comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Federale. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle Commissioni Federali non comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale.
4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la FIPAV o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi.
5. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIPAV. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
6. È vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti.
7. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIPAV ai sensi del

presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.

8. Le società dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori sportivi devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.

Art.18 – Tesseramento: effetti

1. Salve le ulteriori specificazioni per ciascuna categoria, tutti i tesserati hanno diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale;
 - b) di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti.
2. I tesserati hanno il dovere:
 - a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice Etico della FIPAV, il Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati e il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
 - b) di osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive.
 - c) di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.
 - d) fatte salve le convenzioni sottoscritte con gli enti di promozione sportiva, di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV, dalla FIVB, World ParaVolley o ParaVolley Europe.

- CAPO SECONDO - IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI

» SEZIONE PRIMA « I RAPPORTI CON LA FIPAV

Art.19 – Tesseramento degli atleti: nozioni

1. Con il tesseramento l'atleta italiano o straniero che intenda praticare lo sport della pallavolo e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale manifesta la sua volontà di partecipare all'attività della FIPAV.
2. Il tesseramento si costituisce mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla FIPAV e produce i suoi effetti dopo l'omologazione da parte del Settore tesseramento.
3. Gli atleti tesserati per praticare l'attività indoor, beach volley e snow volley sono in possesso di una doppia cittadinanza:
Cittadinanza Sportiva (in relazione alla prima Federazione Nazionale che li registra);
Cittadinanza Anagrafica (in relazione a quanto specificato alla voce "cittadinanza" o "nazionalità" nel loro documento di identità).
Per "*Atleta Italiano di Federazione Italiana*" si intende un atleta con cittadinanza sportiva italiana e cittadinanza anagrafica italiana.
Per "*Atleta Italiano di Federazione Straniera*" si intende un atleta con cittadinanza sportiva NON italiana e cittadinanza anagrafica italiana.
Per "*Atleta Straniero di Federazione Italiana*" si intende un atleta con cittadinanza sportiva italiana e cittadinanza anagrafica NON italiana"
Per "*Atleta Straniero di Federazione Straniera*" si intende un atleta con cittadinanza sportiva NON italiana e cittadinanza anagrafica NON italiana.
4. La FIPAV è tenuta a verificare e ad assicurare che l'atleta sia registrato in modo corretto, nel rispetto della sua cittadinanza sportiva (primo requisito) e della sua cittadinanza anagrafica (secondo requisito), così come previsto dalle FIVB Sports Regulations.
5. L'atleta è idoneo per partecipare alla squadra nazionale italiana solo se è in possesso di cittadinanza sportiva italiana e di cittadinanza anagrafica italiana

(Atleta Italiano di Federazione Italiana).

6. Per gli atleti che praticano l'attività di Sitting Volley si applicano le norme previste dallo Sport Regulations Handbook del World ParaVolley.
7. Possono tesserarsi quali atleti non agonisti tutti coloro che compiono il sesto anno di età nella stagione sportiva in corso.

Art.20 – Tesseramento degli atleti: norme generali

1. L'omologa del tesseramento è subordinata al possesso dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo e cioè:
 - a) idoneità sportiva non agonistica (buona salute), certificata dal medico di base o da specialista in medicina dello sport, per gli atleti che partecipano all'attività sportiva non agonistica;
 - b) idoneità sportiva agonistica certificata dalle strutture o dagli specialisti previsti dalle normative regionali per gli atleti che partecipano all'attività sportiva agonistica.
2. Il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo della ricezione e custodia del certificato di idoneità sportiva nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Art.21 – Tesseramento degli atleti: effetti

1. Il tesseramento dell'atleta, dopo l'omologa, costituisce requisito essenziale per la sua partecipazione all'attività sportiva organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV.
2. Fermi restando i doveri di cui al precedente articolo 18, comma 2, gli atleti tesserati devono:
 - a) praticare lo sport della pallavolo, e di tutte le specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI, del CIP e della FIPAV; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, della CEV, World ParaVolley e ParaVolley Europe, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del

CIO, del CONI e del CIP;

- b) se selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e territoriali rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art.22 – Tesseramento degli atleti: limiti di partecipazione ai campionati

1. Nel corso della medesima stagione agonistica gli atleti di un associato non possono disputare gare nei campionati di serie inferiore a quelli nei quali sono stati utilizzati dallo stesso associato. Per la partecipazione a manifestazioni diverse dai campionati nazionali si fa riferimento ai rispettivi regolamenti.
2. L'utilizzazione s'intende avvenuta quando l'atleta sia entrato in campo anche in una sola gara del campionato.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, il Consiglio Federale può determinare, annualmente, circa età e numero di gare, la possibilità di utilizzo del medesimo atleta in campionati differenti. Il Consiglio Federale potrà delegare le consulte regionali ad utilizzare il medesimo criterio per i campionati di propria competenza.
4. L'inosservanza delle limitazioni di cui al precedente comma 1 costituisce infrazione disciplinare punibile ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.

Art.23 – Tesseramento degli atleti: domanda e forme

1. La domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV e inoltrata sul portale FIPAV on line attraverso il dispositivo di firma digitale.
2. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Art.24 – Tesseramento degli atleti: omologazione, nozione, competenza.

1. La domanda di tesseramento o di rinnovo annuale viene valutata dalla FIPAV attraverso la procedura della omologazione.
2. Gli effetti dell'omologazione retroagiscono alla data di invio alla FIPAV della relativa domanda, salvo che per i cittadini stranieri e per gli atleti provenienti da Federazione straniera per i quali vige la disciplina di cui ai successivi articoli dal 35 al 44.
3. La competenza dell'omologazione appartiene Settore Tesseramento.
4. L'omologazione del tesseramento non manleva l'associato presso il quale l'atleta sia tesserato, dalla responsabilità per qualunque danno che possa derivare all'atleta medesimo dalla sua partecipazione all'attività federale e, comunque, non costituisce assunzione di responsabilità da parte della FIPAV.

Art.25 – Tesseramento degli atleti: rigetto dell'omologazione.

1. Il Settore Tesseramento deve rigettare l'omologazione quando difettino i requisiti formali e sostanziali previsti nel presente Regolamento e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso. I provvedimenti di non omologazione sono comunicati all'atleta e all'associato mediante posta elettronica ordinaria o PEC.
2. I provvedimenti di omologazione e di rigetto dell'omologazione possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto nel Regolamento Giurisdizionale.

Art.26 – Revoca e sospensione dell'omologazione

1. La regolarità del tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l'omologazione sia revocata o sospesa.
2. L'omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi, in assenza di sottoscrizione della modulistica FIPAV o di sottoscrizione apocrifia. L'omologazione deve essere sospesa se

viene a mancare il requisito della idoneità fisica, di cui al precedente articolo 20, comma 1.

3. La competenza per la revoca o la sospensione dell'omologazione appartiene al Settore Tesseramento i cui provvedimenti possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Art.27 – Revoca dell'omologazione: sanzioni

1. La revoca dell'omologazione di cui al precedente articolo comporta la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento. A tal fine il Settore Tesseramento trasmette alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

Art.28 – Rinnovo del tesseramento

1. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva ove il tesserato non abbia manifestato la propria volontà di recesso entro una data stabilita dal Consiglio Federale, in base ad esigenze di programmazione, compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno, mediante comunicazione via PEC.
2. Il tesseramento degli atleti avvenuto dopo il primo aprile scade automaticamente il 30 giugno successivo.
3. Se l'atleta ha manifestato la volontà di recesso nei termini di cui al comma 1, lo stesso è libero di rinnovare con la medesima associata o di tesserarsi con altra società; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti Federali.

Art.29 – Tesseramento in caso di lavoro sportivo

1. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo dell'atleta nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni del presente Regolamento, il tesseramento si rinnova di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

2. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo del tecnico, del preparatore atletico o di altre figure previste dalla legge o dai Regolamenti federali, se il contratto riguarda più stagioni sportive, la FIPAV riconosce il vincolo contrattuale, ma il rinnovo del tesseramento ad opera dell'interessato costituisce condizione di efficacia del contratto e l'associato può dichiararne la risoluzione in caso di mancato adempimento da parte del tesserato all'obbligo del rinnovo del tesseramento. Analoga disciplina si applica nel caso in cui il tesserato contrattualizzato non effettui gli adempimenti di formazione e aggiornamento necessari per mantenere il riconoscimento del titolo federale.

Art.30 – Divieto di più tesseramenti

1. L'atleta non può essere tesserato contemporaneamente con più associati, salva l'ipotesi del prestito, così come disciplinata annualmente dal Consiglio Federale ed espressamente indicata dalla Guida Pratica.
2. L'atleta non può essere altresì tesserato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva, tranne che:
 - a) nelle ipotesi di interruzione del tesseramento a seguito di assorbimento, fusione o cessazione dell'affiliazione dell'associato con il quale sia tesserato;
 - b) nelle ipotesi di secondo trasferimento nell'ambito dei campionati di categoria e dei campionati di primo e secondo livello nazionale e regionale, così come disciplinate annualmente dalla Guida Pratica a seguito di delibera del Consiglio Federale.
3. La competenza ad accertare la sussistenza di tesseramenti plurimi appartiene al Settore Tesseramento.
4. Avverso i provvedimenti del Settore Tesseramento può essere proposto ricorso avanti alla Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni previste dal Regolamento Giurisdizionale.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare. A tal fine i provvedimenti del Settore Tesseramento vengono trasmessi alla Procura Federale.
6. Espiata la sanzione disciplinare l'atleta è obbligato a riprendere la propria attività sportiva con l'associato per il quale sia stato riconosciuto valido il tesseramento.

Art.31 – Cause di scioglimento del tesseramento

1. Il tesseramento tra l'atleta e la società sportiva affiliata può essere sciolto di diritto o in via coattiva.
2. Il tesseramento si scioglie di diritto:
 - a) al termine di ciascuna stagione agonistica ove l'atleta abbia manifestato la propria volontà di recesso nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 28;
 - b) al termine della durata del contratto di apprendistato o del contratto di lavoro sportivo ove lo stesso non sia stato rinnovato.
 - c) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
 - d) per consenso dell'associato titolare del tesseramento;
 - e) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
 - f) per mancata partecipazione dell'associato ai campionati di serie o di categoria, questi ultimi avuto riguardo alla fascia di età dell'atleta, tale da non permettere allo stesso di prendervi parte;
 - g) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato;
 - h) nei casi di cui al successivo articolo 58;
 - i) nel caso di risoluzione consensuale del contratto di apprendistato o del contratto di lavoro sportivo di cui al successivo art. 60
3. Il tesseramento si scioglie in via coattiva:
 - a) per giusta causa secondo quanto previsto dal successivo art.32;
 - b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato;
 - c) per ritiro dell'associato titolare da un campionato di serie, effettuato entro il termine del girone di andata;
4. La competenza allo scioglimento del tesseramento di cui al precedente comma 2 lettere f) e g) e comma 3, lettere b) e c) è del Settore Tesseramento, mentre quella di cui al comma 3, lett. a) è della Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale.

Art.32 – Scioglimento del Tesseramento per giusta causa

1. Il tesseramento può essere sciolto per giusta causa solo in casi di eccezionale gravità, quando il protrarsi del rapporto possa determinare:
 - a) un effettivo rischio per la salute psico-fisica dell'atleta;
 - b) situazioni di incompatibilità ambientale;
 - c) pregiudizio per lo studio o l'attività lavorativa;

tali da compromettere la crescita tecnica e la formazione dell'atleta stesso.
2. Lo scioglimento del tesseramento per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che nella stagione sportiva al cui termine si richiede abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e territoriali partecipanti alla fase finale del Trofeo dei Territori, Trofeo delle Regioni e a manifestazioni internazionali autorizzate dal Consiglio Federale, a meno che la società di tesseramento abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato, tale da non permettere all'atleta di prenderne parte.
3. La competenza a pronunciare lo scioglimento del tesseramento per giusta causa appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti. Il Consiglio Federale stabilirà annualmente, avuto riguardo a quanto statuito dal Regolamento Giurisdizionale, i modi e i termini di svolgimento della procedura di scioglimento del tesseramento per giusta causa.

Art.33 – Scioglimento del Tesseramento per nulla osta

1. Lo scioglimento del tesseramento per nulla osta è attuato con provvedimento del Settore Tesseramento su richiesta congiunta dell'associato di tesseramento, dell'atleta e dell'associato con il quale viene costituito il nuovo tesseramento, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'atleta non sia già stato utilizzato dall'associato di provenienza, salva diversa determinazione del Consiglio Federale;
 - b) l'atleta non abbia già usufruito, nella medesima stagione agonistica, di un nuovo tesseramento ai sensi del presente articolo.
2. La richiesta di cui al precedente comma deve pervenire al Settore Tesseramento a mezzo inserimento dei dati nel portale federale on line entro i termini stabiliti dalle norme organizzative della stagione sportiva in corso.



Art.34 – Tesseramento atleti utilizzabili nei campionati di categoria

1. Il Consiglio Federale determina di anno in anno i limiti di età per il tesseramento degli atleti utilizzabili nei campionati di categoria nonché le regole relative alla loro partecipazione agli anzidetti campionati.

» SEZIONE SECONDA « **TESSERAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA**

Art.35 – Tesseramento di cittadini stranieri come “atleti di federazione di origine italiana”

1. Può essere tesserato come “atleta di federazione di origine italiana” il cittadino straniero che non sia mai stato registrato presso una federazione straniera, a condizione che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autodichiarazione di domicilio o residenza.
2. Gli atleti di cui al comma precedente devono presentare la domanda di tesseramento al Settore Tesseramento FIPAV, che la valuta attraverso la procedura di omologa. Si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 34.
3. L’omologa del tesseramento sarà concessa previa presentazione della seguente documentazione, oltre a quella prevista negli articoli 20 e 23:
 - a) modulo di tesseramento (F1) completo di firme;
 - b) documento di identità dell’atleta;
 - c) codice fiscale dell’atleta, rilasciato da un ente pubblico competente italiano;
 - d) permesso di soggiorno o simili, con esclusione del permesso di soggiorno turistico (se atleta non comunitario).
4. Gli atleti tesserati ai sensi dei commi che precedono possono essere utilizzati nei campionati FIPAV secondo le disposizioni deliberate annualmente dal Consiglio Federale.
5. Agli atleti tesserati a norma del presente articolo si applicano tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 19 a 34.

Art.36 – Tesseramento come “atleti di federazione straniera” di atleti provenienti da Federazione straniera

1. Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono essere tesserati come “atleti di federazione straniera”, secondo i regolamenti ed entro i termini annualmente fissati dal Consiglio Federale per tutti i campionati.

2. Il numero di atleti stranieri utilizzabili in ogni gara sarà determinato dal Consiglio Federale. Per le Serie A maschile e femminile tali termini saranno determinati in accordo con le Leghe Nazionali.
3. La richiesta di tesseramento, mediante l'apposita modulistica predisposta dalla Federazione, deve pervenire al Settore Tesseramento della FIPAV.
4. Alla richiesta, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la documentazione indicata nelle norme organizzative dell'anno sportivo in corso anche in applicazione di norme emanate dalla FIVB.
5. Per gli atleti extracomunitari l'utilizzo dell'atleta è subordinato alla produzione del permesso di soggiorno, di cui all'art.44.

Art.37 – Tesseramento “atleti di federazione straniera”: omologazione

1. La competenza all'omologazione del tesseramento appartiene al Settore Tesseramento FIPAV che vi provvede dopo il completamento del trasferimento internazionale attraverso i canali predisposti dalla FIVB.
2. Si applicano in particolare le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 19 a 34, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 39 e 40 e che, per quanto riguarda gli effetti del tesseramento, che, per l'atleta straniero, decorrono dalla data del provvedimento di omologazione di cui al precedente comma.

Art.38 – Tesseramento “atleti di federazione straniera”: durata ed effetti

1. Il tesseramento dell'atleta di federazione straniera con l'associato ha termine alla data di scadenza del certificato di trasferimento internazionale rilasciato dalla FIVB.
2. A prescindere dalla durata del certificato di trasferimento di cui al comma 1, l'atleta di federazione straniera ogni anno deve completare la procedura di cui all'art.36.

Art.39 – Trasferimento “atleti di federazione straniera”: divieto

1. Le disposizioni sul trasferimento e sul prestito contenute nel presente Regolamento non si applicano nei riguardi dei tesserati con lo status di “atleta di federazione straniera”.

Art.40 – Scioglimento del tesseramento degli “atleti di federazione straniera”

1. Il tesseramento di un atleta straniero nei confronti di un associato italiano si scioglie:
 - a) alla data di scadenza del certificato di trasferimento internazionale della Federazione di appartenenza;
 - b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto con la società di tesseramento, previo rilascio dell’ITC;
 - c) per estinzione o cessazione dell’attività della società di tesseramento previo rilascio, dell’ITC;
 - d) per assorbimento o fusione della società di tesseramento, previo rilascio dell’ITC;
 - e) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione al campionato da parte della società di tesseramento, previo rilascio dell’ITC.

Art.41 – Cittadinanza sportiva degli atleti con doppia cittadinanza anagrafica

1. La cittadinanza sportiva degli atleti con doppia cittadinanza anagrafica è determinata con riferimento alla federazione nazionale che per prima ha registrato l’atleta e che diventa quindi sua federazione di origine.

Art.42 – Passaggio dallo status di “atleta di federazione straniera” a quello di “atleta di federazione italiana”

1. L’atleta di federazione straniera può ottenere il tesseramento come atleta di federazione italiana solo ed esclusivamente se ha ottenuto il Cambio di Federazione di Origine, così come previsto dalle norme internazionali.
2. Se l’atleta ottiene il cambio di federazione di origine durante l’anno sportivo nel quale è stato tesserato come “atleta di federazione straniera”, mantiene tale

status fino alla fine della stagione, per assicurare uniformità e regolarità al campionato che sta disputando.

3. La competenza del tesseramento è del Settore Tesseramento FIPAV che vi provvede secondo i termini e le modalità stabilite nelle norme organizzative della stagione in corso.

Art.43 – Trasferimento di atleti italiani a Federazione straniera

1. L'atleta tesserato come "atleta di federazione italiana" che intenda trasferirsi temporaneamente presso una Federazione straniera dovrà provvedere, unitamente al club straniero ricevente, all'iter di richiesta dell'International Transfer Certificate. Non sussistono limiti temporali per la richiesta di international transfer, fatti salvi quelli stabiliti da FIVB.
2. Alla scadenza della validità del certificato di trasferimento internazionale si ricostituisce il tesseramento con l'associato di appartenenza fatti salvi tutti gli adempimenti per il tesseramento previsti nel presente Regolamento.
3. I termini per il rientro in Italia degli atleti di federazione italiana trasferiti temporaneamente presso federazione straniera sono determinati ogni anno dal Consiglio Federale.

Art.44 – Visti d'ingresso per cittadini NON comunitari

1. Gli atleti e i tecnici di cittadinanza non comunitaria, per praticare la pallavolo e tutte le specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste nello Statuto Federale in Italia, devono essere in possesso del permesso di soggiorno secondo le disposizioni di Legge in materia. Non sono ammessi visti turistici.
2. Per quanto concerne la Serie A Maschile e Femminile, le richieste del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno per l'attività sportiva devono essere inoltrate a FIPAV, che nel rispetto delle norme organizzative relative alla stagione in corso, le inoltra al CONI, previa verifica dei requisiti necessari.
3. L'omologazione del tesseramento con conseguente utilizzo degli atleti e dei tecnici è subordinata all'invio al Settore Tesseramento FIPAV del visto d'ingresso/permesso di soggiorno, oltre la documentazione di rito.

- CAPO TERZO - TESSERAMENTO DELLE ALTRE CATEGORIE

Art.45 – Tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali.

1. Partecipano all'attività federale i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali che, a seguito di elezione o di nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche, secondo le norme dello Statuto Federale.
2. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali il tesseramento si concretizza al momento dell'accettazione della carica ed ha efficacia temporale pari alla durata della stessa.
3. I dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota di tesseramento.

Art.46 – Tesseramento dei soci e dei dirigenti degli associati

1. Partecipano all'attività federale i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate indicati nell'elenco allegato alla domanda di affiliazione o di riaffiliazione, come previsto dal precedente articolo 5, comma 2 lettera c).
2. Per i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione da parte della loro società o associazione sportiva tramite la modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale da parte della società o associazione sportiva di cui sono componenti.

Art.47 – Tesseramento degli ufficiali di gara

1. Partecipano all'attività federale gli ufficiali di gara, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali.

2. Gli ufficiali di gara possono richiedere il tesseramento dopo l'ottenimento della relativa qualifica a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Il tesseramento degli ufficiali di gara comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.

Art.48 – Tesseramento dei tecnici sportivi, dei medici e dei collaboratori parasanitari

1. Partecipano all'attività federale i tecnici nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, i medici iscritti all'ordine professionale nonché i fisioterapisti, massaggiatori e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale previsto dalla Legge, i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della FIPAV.
2. Per i medici indicati nella domanda di affiliazione o riaffiliazione delle società e delle associazioni sportive associate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda stessa a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Per i tecnici, per i fisioterapisti, per i massaggiatori e per i collaboratori parasanitari il tesseramento avviene mediante presentazione on line della domanda a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
4. Il tesseramento dei tecnici, dei medici, dei fisioterapisti, dei massaggiatori e degli altri collaboratori parasanitari comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.

Art.49 – Incompatibilità

1. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali le situazioni di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'articolo 24 **23** dello Statuto Federale.
2. Per i soci e dirigenti delle società ed associazioni sportive affiliate valgono anche le seguenti incompatibilità:
 - a) il dirigente di un affiliato che ricopre la carica di Presidente non può tesserarsi con nessun altro affiliato ed in nessuna altra categoria;

- b) i dirigenti di un affiliato possono tesserarsi senza alcun limite per altri affiliati, ma la carica di Vice Presidente può essere assunta solo in uno degli affiliati;
 - c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), i dirigenti di affiliato partecipante ai soli campionati di categoria o che hanno come massimo campionato di serie la Prima divisione possono tesserarsi come tecnici;
 - d) i dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come ufficiali di gara;
 - e) i dirigenti di un affiliato non possono ricoprire più di una carica sociale al proprio interno.
3. Per gli ufficiali di gara valgono anche le seguenti incompatibilità:
- a) gli arbitri possono tesserarsi come allenatori ma non possono esercitare contemporaneamente la doppia funzione;
 - b) gli arbitri possono tesserarsi come atleti ma, non possono dirigere le gare del campionato a cui prendono parte in qualità di atleta;
 - c) gli arbitri non possono tesserarsi come osservatori e viceversa;
 - d) gli osservatori non possono tesserarsi come atleti.
4. Per i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari vale la reciprocità delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.



TITOLO TERZO

IL LAVORO SPORTIVO

Art.50 – Rapporti di lavoro sportivo

1. Gli atleti possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa - anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso atleta-, non superiore alle cinque stagioni sportive per gli atleti maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per gli atleti minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

Art.51 – Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società e gli atleti o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” redatti su appositi moduli forniti dalla Federazione.
2. Sono consentiti premi collettivi e/o individuali per obiettivi specifici, purché risultanti da accordi scritti.
3. I contratti di apprendistato devono essere conformi a quelli “tipo” redatti su appositi moduli forniti dalla FIPAV.
4. La validità di un contratto tra società e atleta non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art.52 – Accordi in contrasto con le norme federali

1. Sono vietati:
 - a) agli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
 - b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato nelle forme previste.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso di porre in essere la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento Giurisdizionale.
3. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non devono essere previamente esperite avanti alla Giustizia Sportiva Federale, ma il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Federazione.

Art.53 – Registrazione dei contratti di lavoro sportivo

1. I dati, le informazioni ed i contenuti dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato degli atleti devono essere registrati presso la Federazione a cura della società, entro 7 giorni dalla sottoscrizione con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
2. La registrazione dei suddetti contratti deve essere effettuata a cura della società con contestuale comunicazione scritta all'atleta.
3. Qualora la società non provveda alla registrazione nei termini, detto adempimento può essere effettuato dall'atleta entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. La registrazione oltre i termini di cui al presente comma non è consentita e non sarà accettata.
4. Le controversie avente origine, a qualunque titolo, dal contratto di lavoro sportivo di cui al D. L.vo n.36/2021, stipulati tra i vari soggetti della FIPAV sono devolute

alla decisione del Collegio Arbitrale previsto dall'art.31 bis del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

5. La società inadempiente, per le decisioni del collegio arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, non potrà riaffiliarsi per la stagione successiva fino a quando non ottempererà a quanto dovuto.

Art. 54 - Disciplina della concorrenza

1. Per gli atleti con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
 - a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso dell'atleta, il relativo contratto di prestazione sportiva;
 - b) in tutti i casi, sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e atleti senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Per gli atleti, fatta eccezione per quelli tesserati con le società di serie A M/F, con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) fino al 28 febbraio sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con atleti tesserati per altre società;
 - b) a partire dal 1° marzo sono consentiti i contatti e le trattative tra atleti e società. La società che intenda concludere un contratto con un atleta deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a carico dei dirigenti, la sanzione prevista dall'art. 84 comma 1 lett. m) del Regolamento Giurisdizionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
 - b) a carico degli atleti, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la sanzione prevista dall'art. 84 comma 1 lett. m) in misura non inferiore a due mesi;
 - c) a carico delle società, la multa in misura non inferiore a Euro 5.000,00 da destinarsi alla FIPAV per la realizzazione di progetti in ambito giovanile, progetti per l'inclusione e la parità di genere.

Art.55 – Premio di Tesseramento

1. La società che tesserava un atleta che nel corso della stagione sportiva (1 luglio - 30 giugno) verrà a compiere 14 anni – settore femminile – o 15 anni – settore maschile -, sarà tenuta a corrispondere un contributo finalizzato allo sviluppo dell'attività giovanile, che viene definito Premio di Tesseramento, secondo le tabelle stabilite con cadenza biennale dal Consiglio Federale, alle società con le quali l'atleta è stato tesserato nelle 4 stagioni antecedenti a quella nella quale si concretizza il premio stesso. Il premio dovrà essere corrisposto alla società avente diritto da ogni società che tessererà l'atleta nelle stagioni successive e fino al compimento del 18°anno – settore femminile - o 19° anno - settore maschile.
2. Il Premio, di cui al primo comma, viene riconosciuto a far data dalla stagione sportiva 2024/25 e, pertanto, non si concretizza in ordine all'atleta che ha compiuto 14 anni – settore femminile - o 15 anni – settore maschile - nella stagione 23/24 e precedenti.
3. L'entità del premio verrà riconosciuta in parti uguali a ciascuna società per ogni Stagione Sportiva di tesseramento. In caso di unica Società di tesseramento dell'atleta alla stessa verrà commisurato l'intero premio di tesseramento.
4. La corresponsione del premio, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà avvenire nei modi e nei termini stabiliti, con cadenza biennale, dal Consiglio Federale. Per la determinazione del premio tesseramento per il biennio 2024/25 e 2025/26 si rimanda alla tabella A, allegata al presente Regolamento. Il Premio, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto dalla società di nuovo tesseramento entro 3 mesi dal tesseramento dell'atleta. Sarà cura del Settore Tesseramento dare applicazione alla presente norma.
5. Le quote del Premio di Tesseramento corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui l'atleta è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere, società inattive, società non più affiliate alla FIPAV, ovvero l'atleta non risulti essere stato tesserato, non dovranno essere corrisposte dalla società tenuta al pagamento del Premio di Tesseramento.
6. Il diritto al premio di Tesseramento decade al termine della stagione sportiva in cui è maturato qualora la società avente diritto:
 - non ne richiede il pagamento;
 - non si rivolga agli organi della FIPAV competenti in materia.

Ove persista l'inadempimento della Società che deve effettuare la corresponsione del Premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53, comma 5.

7. Le norme sul Premio di Tesseramento non si applicano agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.

Art.56 – Premio di Formazione Tecnica

1. La società con la quale l'atleta, in epoca successiva al 30 giugno 2024, sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo ne acquisisce il diritto alla prestazione ed è, nello stesso tempo, tenuta a corrispondere, una tantum, il Premio di Formazione Tecnica di cui all'art.31, comma 2, lett. b) del D. L.vo n.36/21 e s.m.i. alle società "formatrici", secondo le tabelle stabilite con cadenza biennale dal Consiglio Federale.
2. Le società "formatrici" sono le società per le quali l'atleta è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso:
 - a) per il settore femminile, tra la stagione sportiva in cui ha compiuto 14 anni e quella in cui ha compiuto 18 anni;
 - b) per il settore maschile, tra la stagione sportiva in cui ha compiuto 15 anni e quella in cui ha compiuto 19 anni.
3. Il Premio di Formazione Tecnica è parametrato per il biennio 2024/25 e 2025/26, così come indicato dalla Tabella B, allegata al presente Regolamento:
 - a) al "valore base" del Premio di Formazione Tecnica determinato annualmente dalla FIPAV, con apposito comunicato, in base agli indici ISTAT;
 - b) alla durata del rapporto contrattuale;
 - c) al valore patrimoniale o al valore medio annuo del contratto, in caso di contratto di durata pluriennale. Il Consiglio Federale provvederà a predisporre delle fasce di valore, ognuna delle quali con un proprio coefficiente moltiplicatore;
 - d) ai "coefficienti campionato", determinati con cadenza biennale dal Consiglio Federale, relativi al campionato effettivo cui partecipa l'atleta, che ha sottoscritto il contratto. Se nel corso della stagione l'atleta verrà trasferito dalla società con la quale ha sottoscritto il contratto ad altra società partecipante ad un campionato di serie superiore, il premio di formazione

tecnica verrà rideterminato in base ai nuovi parametri di riferimento del nuovo campionato di destinazione.

4. Il Premio di Formazione Tecnica deve ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici secondo i criteri e le modalità che verranno determinate dal Consiglio Federale con apposita delibera avente validità biennale; sarà cura del Settore Tesseramento dare applicazione alla presente norma. In sede di prima applicazione, il Premio di Formazione Tecnica per il biennio 24/25 e 25/26, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto in due tranche, di cui la prima non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo e la seconda non oltre 15 mesi da tale sottoscrizione.
5. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, l'atleta sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, il Premio di Formazione Tecnica, riferito a quella stagione, si ripartisce proporzionalmente tra le "Società Formatrici", non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 3 mesi;
6. Le quote del Premio di Formazione Tecnica corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui l'atleta è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere, società inattive, società non più affiliate alla FIPAV, ovvero l'atleta non risulti essere stato tesserato, non dovranno essere corrisposte dalla società tenuta al pagamento del Premio di Formazione Tecnica.
7. In caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto, ai fini del calcolo dell'importo del Premio di Formazione Tecnica si tiene conto della durata complessiva dei contratti fino ad un massimo di cinque stagioni sportive. In questa circostanza, l'ammontare del Premio di Formazione Tecnica dovrà essere rideterminato alla luce dei nuovi valori e a ciascuna società formatrice spetterà l'integrazione dello stesso rispetto a quanto originariamente determinato.
8. Il diritto al premio di Formazione Tecnica decade al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato qualora la società avente diritto:
 - non ne richiede il pagamento;
 - non si rivolga agli organi della FIPAV competenti per materia.Ove persista l'inadempimento della Società che deve effettuare la

corresponsione del Premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53, comma 5.

9. Le norme sul Premio di Formazione Tecnica non si applicano agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.

Art.57 – Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con gli atleti determina la cessazione del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto e dalle Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Federazione l'atleta può tesserarsi per altra Società unicamente nel rispetto dei Regolamenti Federali.



TITOLO QUARTO

TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI E CESSIONE DEI CONTRATTI

Art.58 – Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto

1. Il trasferimento dell'atleta può essere a titolo temporaneo (prestito) o definitivo.
2. L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un atleta devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalla FIPAV. Le operazioni di trasferimento devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.
3. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto deve essere registrato con le modalità stabilite dall'art. 53.
4. L'accordo registrato secondo le precedenti disposizioni è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento dell'atleta per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dall'accordo sono nulle ed inefficaci.
5. La validità dell'accordo del trasferimento o di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
6. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dall' atleta e, se questi è minore di età, anche da chi esercita a responsabilità genitoriale.
7. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.
8. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti degli atleti ed alle cessioni di contratto.
9. La FIPAV cura le variazioni di tesseramento conseguenti all'accordo di cui ai commi precedenti.
10. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti dell'atleta, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

Art.59 – Trasferimento temporaneo – prestito -

1. Tramite il prestito dell'atleta la società autorizza lo stesso a tesserarsi con altro associato per rendere in via temporanea le prestazioni sportive allo stesso. Esso ha una durata massima di una stagione sportiva.
2. L'associato con cui l'atleta sia in prestito non può, a sua volta, consentire all'atleta di tesserarsi, a qualsiasi titolo, con altro associato.
3. Per i soli atleti delle categorie giovanili può essere ammesso, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, il prestito per un campionato. Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce di età previste per ciascun campionato di categoria potrà:
 - a) giocare con l'associato di prestito un solo campionato di categoria e con l'associato di appartenenza un campionato di serie ed eventualmente altri campionati di categoria diversi da quello di prestito;
 - b) giocare con l'associato di prestito un solo campionato di serie e con l'associato di appartenenza i soli campionati di categoria.
4. Il Consiglio Federale prima dell'inizio di ogni stagione agonistica disciplinerà i modi e i termini entro i quali potrà essere effettuato il recesso del prestito di cui ai precedenti commi 1 e 3.
5. È ammessa, con il prestito, la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato, a titolo temporaneo, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.
6. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.
7. La Federazione può limitare il numero di atleti che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

Art.60 –Trasferimento definitivo

1. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dall' atleta a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra l'atleta e la società cedente.
2. La cessione del contratto stipulato con un atleta è ammessa solo a condizione che questi vi consenta per iscritto. Qualora l'atleta non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. La cessione del contratto, a titolo definitivo, ed il conseguente trasferimento degli atleti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.
5. Le richieste di trasferimento, a seguito di cessione del contratto a titolo definitivo, debbono essere effettuate in modalità telematica e firmate digitalmente da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dagli atleti.
6. Le eventuali controversie nascenti in materia di cessione a titolo definitivo di contratti e di trasferimenti a titolo definitivo sono devolute al Collegio arbitrale di cui all'art.31 bis del Regolamento Giurisdizionale.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.61 – Premio di Compensazione

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la FIPAV, solo all'inizio della stagione sportiva 2024/2025 e per una sola volta per ciascun atleta, riconosce, alle Società il diritto di ottenere un contributo finalizzato all'incremento e allo sviluppo dell'attività sportiva pallavolistica, che viene definito Premio di Compensazione, quale riconoscimento del lavoro e degli investimenti svolti in favore degli atleti dalle Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.
2. Il Premio verrà corrisposto alla società di ultimo tesseramento che, in assenza di un contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'atleta nella stagione 2023/24, a far data dalla stagione sportiva 2024/25, vedrà lo stesso tesserarsi con altra società, la quale sarà tenuta alla corresponsione del Premio.
3. Il Premio di compensazione, il cui importo sarà risulta dalle Tabelle C e D allegate, è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. campionato di serie o di categoria disputato dall'atleta nella stagione 2023/24 o, comunque, l'ultimo campionato giocato;
 - b. campionato effettivo di destinazione dell'atleta per la stagione nella quale è maturato il premio. Se nel corso della stagione l'atleta verrà trasferito dalla società di nuovo tesseramento ad altra società partecipante ad un campionato di serie superiore, il premio di compensazione verrà rideterminato in base ai nuovi parametri di riferimento del nuovo campionato di destinazione;
 - c. numero ininterrotto di anni di tesseramento con la società con la quale l'atleta è stato tesserato nella stagione di cui al punto a);
 - d. convocazione e partecipazione alle fasi finali del Trofeo dei Territori, del Trofeo delle Regioni e delle Nazionali Giovanili partecipanti a manifestazioni ufficiali. Ove concorrano più presupposti della presente variabile, verrà presa in considerazione quella di maggiore rilevanza.
4. Il Premio di Compensazione, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto in due soluzioni. La prima non oltre i 5 mesi dal tesseramento dell'atleta e la seconda non oltre i 18 mesi dal tesseramento. Se il Premio di Compensazione concorre con il Premio di Formazione Tecnica la sua corresponsione potrà avvenire in 3 soluzioni, rispettivamente entro 5, 18 e 23 mesi dal tesseramento dell'atleta. Il mancato pagamento del Premio non blocca il trasferimento dell'atleta ma determina un diritto di credito della società di originario tesseramento verso la società di nuovo tesseramento. Sarà cura

del Settore Tesseramento dare applicazione alla presente norma.

5. Il diritto al premio di Compensazione decade al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale diviene esigibile, se la società avente diritto:
 - non ne richiede il pagamento;
 - non si rivolga agli organi della FIPAV competenti per materia.Ove persista l'inadempimento della Società che deve effettuare la corresponsione del Premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53 comma 5.
6. Se l'atleta, per la stagione 24/25, rinnoverà il proprio tesseramento con la medesima società con la quale era tesserato nella stagione 23/24 il Premio di Compensazione di cui al comma 1 sarà dovuto a quest'ultima al 30.6.25, se l'atleta deciderà di trasferirsi ad altro sodalizio. Se, invece, anche per la stagione 25/26 l'atleta rinnoverà il proprio tesseramento con la medesima società con la quale è stato tesserato ininterrottamente per le stagioni 23/24, 24/25, alla stessa, al 30.06.2026 non spetterà il Premio di Compensazione.
7. Le norme sul Premio di Compensazione non si applicano agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.

Art.62 – Entrata in vigore

8. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 49/2024 del 22 marzo 2024 entra in vigore con l'anno sportivo 2024-25 ed abroga tutte le norme con esso incompatibili.